



Federazione Italiana Sport Equestri

---§---

Dipartimento Veterinario

Il Modello IV e la Carta Nazionale dei Servizi

31/08/2017

Sommario

1. Premessa	2
2. Il Modello IV	2
3. BDE	3
4. BDN	4
5. Presupposti al Modello 4 Informatizzato	5
6. La Smart Card	6
7. Chiavetta USB	6
8. Modalità di utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi	6
9. I concetti di Azienda, Allevamento e Proprietario	7
10. Chi è che può accedere al sistema BDN per ottenere il Modello 4?	8
11. Come accedere al sito www.vetinfo.it	9
11. Affinchè tutto funzioni	9

1. Premessa

La presente guida è scritta a puro titolo indicativo e pertanto non ha carattere di ufficialità.

Gli unici testi ufficiali sono quelli redatti dal Ministero della Salute (https://www.fise.it/images/Veterinaria/Archivio_Giuridico/DM_28.06.2016_-_Ex_Modello_4_-_in_vigore_dal_02.09.2017.pdf) o dall' Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell' Abruzzo e Molise (IZS AM), quale sede del CSN ("*Centro Servizi Nazionale Anagrafi degli Animali*") http://www.izs.it/IZS/CSN_-_Anagrafi_degli_Animali

Alcuni testi ufficiali sono reperibili direttamente all'interno del "*Sistema Informativo Veterinario*" (<http://ssotest.izs.it/>)¹

Altri testi ufficiali sono comunque reperibili in rete ad opera delle singole Regioni (per es. http://www.veterinariaalimenti.marche.it/Portals/0/OldFiles/Portal0/AnagrafeEquini_DocumentoAccompagnamento.pdf).

Questa prima parte delle Linee Guida è stata redatta con la speranza di fornire un supporto ulteriore al tesserato FISE che non abbia confidenza con tali sistemi informatici. Le successive Linee Guida, in corso di pubblicazione, sono state scritte studiando il Sistema in ambiente "*Test*", quindi possono differire con quanto apparirà all'utente. Inoltre sono state descritte procedure e aspetti grafici che nel corso del tempo saranno certamente soggetti a miglioramenti e quindi a cambiamenti che potranno modificare, anche in modo significativo, quanto di seguito riportato. Quanto sopra nella consapevolezza di non avere né pertinenza e né autorevolezza in merito a tale argomento e senza la minima presunzione di essere esaustivi, ma con l'unica speranza di fornire comunque un primo aiuto per i tesserati federali che abbiano difficoltà ad orientarsi in tali nuove procedure.

La presente guida ha infatti l'obiettivo di fornire una prima ed immediata interpretazione alle problematiche connesse alla nuova disciplina normativa del Modello IV. Consapevoli che, attesa l'oggettiva difficoltà della materia e le indubbie peculiarità del nostro settore, allo stato, non è possibile fornire linee guida definitive e certe.

2. Il Modello IV

Il modello IV, o "*Dichiarazione di provenienza degli animali*", è il documento ufficiale che certifica i movimenti dei capi allevati e che riporta nelle relative sezioni tutte le informazioni inerenti tale spostamento.

- **Parte A**, riporta i dati identificativi dell'Azienda di partenza;
- **Parte B**, riporta le informazioni previste per il macello di destinazione in merito ai trattamenti farmacologici o con sostanze vietate che siano stati effettuati (solo per i soggetti diretti ad un macello);
- **Parte C**, riporta i dati identificativi dell'Azienda di destinazione;
- **Parte D**, riporta i dati inerenti il trasporto (Nominativo del conducente; Nominativo del Trasportatore; Targa del mezzo di trasporto o della motrice; Targa del rimorchio; Data e ora di partenza e durata prevista del viaggio.
- **Parte E**, dove la ASL pertinente per territorio riporta, le condizioni sanitarie dell'Azienda da cui parte il trasporto e nei casi previsti per Legge, l'attestazione sanitaria dell'animale prima dello spostamento.

¹ Dopo l'accesso con username e password, scegliendo "*Equidi*" ed accedendo con il proprio titolo Proprietario/Detentore, scegliere dal Menù la voce "*Info*".

Il modello IV è di colore rosa, quando il capo è spostato da un allevamento, di colore verde se parte da una stalla di sosta ed è di colore giallo se la partenza avviene da una fiera o da un mercato.

Fino ad ora doveva essere sempre compilato in almeno 4 copie (una per la scuderia di partenza, una per l'ASL di partenza, una per la scuderia di arrivo ed una per la ASL di arrivo). Con l'avvento del Modello IV digitale (DM del 28.06.2016) si potrà stampare (o salvare sul proprio *device*) una sola copia del documento per poterla esibire in caso di controlli durante il viaggio, le altre copie saranno considerate automaticamente recapitate.

3. **BDE**

(Informazioni tratte da <http://www.sian.it/pubbbde/start.do>)

La **Banca dati degli Equidi** (acronimo BDE) nasce con la **Legge n. 200 del 1 agosto 2003** che istituisce l'Anagrafe degli Equidi con l'obiettivo di creare una banca dati che permetta l'identificazione univoca degli equidi presenti sul territorio nazionale. Tale Legge prevedeva che *"sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n°173, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriali e istituisce l'anagrafe equina"*.

Successivamente l'Anagrafe equina è stata regolamentata dal **Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali** (acronimo MiPAAF) rispettivamente con i **decreti ministeriali del 5 maggio 2006** (*"Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'Unire"*) e del **9 ottobre 2007** (*"Manuale operativo per la gestione dell'Anagrafe degli Equidi"*).

A tale normativa sono poi seguiti il Decreto Legislativo del **16 febbraio 2011, n. 29** che ha fornito indicazioni sulle disposizioni sanzionatorie per le violazioni ed il Nuovo Manuale Operativo pubblicato con il **decreto Mipaaf del 29/12/2009**.

La BDE rappresenta la banca dati di riferimento per il comparto e la fonte informativa primaria a cui devono riferirsi tutti i soggetti interessati per l'applicazione della disposizioni di legge, in tal senso il suo aggiornamento assume una valenza prioritaria, sia in termini di qualità del dato, sia in termini di tempestività di segnalazione degli eventi.

Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente è il **Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali** (al quale sono state trasferite le funzioni dell'ASSI - ex UNIRE ai sensi della Legge n. 135 del 7 agosto 2012) che deve provvedere all'organizzazione e alla gestione, nell'ambito del SIAN, dell'Anagrafe degli Equidi, quale **unica banca dati articolata per azienda, detentore, proprietario, razza, tipologia d'uso e localizzazione territoriale degli allevamenti o delle strutture che ospitano equidi**.

Esistono inoltre un insieme di altri soggetti che sono a vario titolo coinvolti nel funzionamento della BDE, con diversi livelli di responsabilità nel funzionamento della stessa:

- Proprietario dell'allevamento;
- Titolare dell'azienda;
- Detentore degli animali;
- Responsabile degli stabilimenti di macellazione;
- Le Associazioni Nazionali Allevatori;
- I servizi veterinari delle ASL;
- L'Associazione Italiana Allevatori (AIA) attraverso le Associazioni Provinciali Allevatori (APA);
- L'Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
- Il Ministero della Salute;
- Le Regioni e Province Autonome;
- Ditte fornitrici di transponder.

Al [Ministero della Salute](#) è consentito accedere alla BDE per fornire, tramite la **Banca Dati Nazionale della Zootecnica di Teramo** (n.d.r. BDN), i codici identificativi da inserire, in modo non più alterabile, sui transponder degli equidi mentre lo stabilimento di macellazione è autorizzato alla consultazione dei dati relativi degli equidi avviati alla macellazione e alla registrazione degli equidi macellati.

Un ruolo preminente è svolto dai **Servizi Veterinari dell'ASL** che sono tenuti a registrare in BDN i *codici aziendali* assegnati agli allevamenti, stalle di sosta, ippodromi, maneggi ecc. che, a qualsiasi titolo, detengono equidi, censire gli estremi anagrafici e fiscali dei titolari nonché comunicare i controlli, relativi al sistema di identificazione e registrazione, effettuati dal Servizio con le eventuali irregolarità rilevate (es. utilizzo di sostanze vietate e ad effetto anabolizzante) e sanzioni comminate nonché consultare le movimentazioni degli equidi ed i dati di macellazione.

Alle ANA e APA (**Associazioni Nazionali e Provinciali Allevatori**), all'AIA ([Associazione Italiana Allevatori](#)) e all'ex-Assi (ex Unire) che gestiscono, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche, i libri genealogici di razza equina e i registri anagrafici è richiesto di **accedere alla BDE per registrare gli estremi anagrafici e fiscali dei proprietari degli equidi e dei detentori responsabili degli animali**, registrare il codice del libro genealogico di iscrizione del singolo equide e provvedere al rilascio del passaporto.

Attualmente nella BDE sono registrati circa **450.000 equidi** di cui 420.000 vivi, la maggior parte sono cavalli (420.000) seguito da muli, asini e bardotti mentre sono circa 70.000 le aziende per un totale di 125.000 proprietari di cavalli

Per ricercare un equide (si veda il link ad inizio capitolo) indicando parte del nome, il codice UELN², il numero del Trasponder o del passaporto si potrà selezionare l'opzione "*consultazione equidi*" posta in alto a sinistra nella pagina del sito, subito sotto la scritta "accesso pubblico".

4. **BDN**

(Informazioni tratte perlopiù da

http://www.quadernidellasalute.it/portale/documentazione/p6_2_8_1_1.jsp?lingua=italiano&id=15)

Il Ministero della Salute dal 1 gennaio 2000 detiene la **Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica** (acronimo BDN), la quale garantisce: la tracciabilità e la rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti, la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico, la programmazione dei controlli in materia di identificazione degli animali, l'erogazione e il controllo dei regimi di aiuto comunitari, le informazioni ai consumatori. I cittadini dunque, attraverso questo sistema, possono rendersi conto del patrimonio zootecnico esistente sul territorio, e conoscere non solo l'anagrafica ma **anche la movimentazione della popolazione animale**.

La banca dati comprende 7 anagrafi diverse:

- anagrafe bovina
- anagrafe ovina e caprina
- anagrafe suina
- anagrafe avicola
- **anagrafe equidi**
- anagrafe apistica
- registrazione circhi

² UELN = "*Universal Equine Life Number*", un numero univoco di identificazione dell'equide che lo identifica per tutta la vita (n.d.r. analogo al Codice Fiscale).

Per maggiori informazioni, si può consultare: la [pagina dedicata alle anagrafi zootecniche](#) e il **portale dei Sistemi Informativi Veterinari**: <https://www.vetinfo.sanita.it>. Il portale nasce con lo scopo di raccogliere e presentare i dati, sanitari e non, utili al governo del sistema nazionale della Sanità Animale e Sicurezza Alimentare, con particolare attenzione alla definizione dei rischi sanitari lungo l'intera catena produttiva, dalla produzione degli alimenti per gli animali sino alla messa in commercio degli alimenti per il consumo umano. Esso fornisce una serie di servizi pubblici quali news, riferimenti alla normativa vigente, informazioni di interesse, dati statistici e collegamenti ad altri siti nazionali ed internazionali coerenti con l'area.

Questa è la Banca dati con valenza SANITARIA che DEVE essere aggiornata, poiché l'emissione del Mod. 4 informatizzato si basa ESCLUSIVAMENTE sulle informazioni ivi depositate.

La BDN è aggiornata dalle ASL, che:

- a) verificano la corrispondenza tra quanto effettivamente rilevato "*sul campo*" e quanto risultante nelle varie altre banche;
- b) aggiornano la BDN integrandola con tutte le informazioni eventualmente mancanti.

Dopo tale fase l'aggiornamento di tale BDN deve essere puntuale, preciso e costante ad ogni variazione di consistenza a cura dei Proprietari o Detentori.

5. Presupposti al Modello 4 Informatizzato

La tracciabilità della movimentazione degli equini riveste una notevole importanza sanitaria al fine di evitare, controllare o anche solo limitare la diffusione delle patologie infettive ed infestive di questa specie animale. A questo scopo il Ministero della Salute ha emanato il Decreto Ministeriale del 28 giugno 2016 (G.U.sg 02.09.2016), già pubblicato sul sito FISE (<http://www.fise.it/attivita-federazione/veterinaria/trasporti.html>) che entrerà in vigore dal 02.09.2017

Chi compila la "*dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali*", comunemente conosciuta come "*Modello 4*" (dal nome dell'Allegato 4 del DPR n. 317 del 30 aprile 1996 e ss. che per primo lo designò e ne rese obbligatoria la compilazione) deve evidentemente dimostrare di avere titolo alla compilazione del documento e, nel caso di documenti prodotti in via telematica, deve anche dimostrare la corrispondenza di identità tra l'operatore nel programma informatico e l'avente titolo a farlo (in poche parole dimostrare di essere la persona che si dichiara di essere). Per attuare tale identificazione ci si avvale di dispositivi elettronici che costituiscono un vero e proprio "**certificato digitale**", che rappresenta l'equivalente informatico di un documento identificativo (passaporto o carta d'identità) e quindi consente di riconoscere in maniera digitale ed inequivocabile l'identità di una persona fisica o giuridica. Tale "**certificato digitale**" in Italia è rappresentato dalla "**Carta Nazionale dei Servizi**" (CNS) che può essere resa disponibile per mezzo di due diversi supporti elettronici: Smart Card o Chiavetta USB; entrambi consentono la lettura dei dati che contengono e quindi l'autenticazione del titolare.

- a) La **Smart Card** è rappresentata dalla propria *Tessera Sanitaria (TS)*, attivando la funzione del microchip presente nella Tessera Sanitaria/Codice Fiscale che ognuno dovrebbe avere;
- b) La **Chiavetta USB**

Tali sistemi attuano il percorso promosso dall'Agenzia per l'Italia Digitale per semplificare i servizi al cittadino, **Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)** attuando **l'accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica identità digitale**. Il sistema identificativo SPID permette

di accedere in modo **semplice, veloce e sicuro** ai servizi delle Pubbliche Amministrazioni con qualsiasi dispositivo (computer, tablet e smartphone), garantendo la protezione dei dati personali³.

6. La Smart Card

La Tessera Sanitaria dotata di microchip può essere utilizzata anche come **Carta Nazionale dei Servizi** (TS-CNS) poiché permette di accedere ai servizi in rete offerti dalla Pubblica Amministrazione in sicurezza e nel pieno rispetto della privacy.

La TS-CNS è spedita gratuitamente a tutti i cittadini ed ha, in genere, una validità di sei anni, o pari alla durata del permesso di soggiorno. Questa tessera è un documento personale valido già all'emissione (senza la necessità di richiederne l'attivazione) quale:

- Tessera sanitaria nazionale (TS);
- Tessera europea di assicurazione malattia (Team)⁴;
- Tesserino del Codice Fiscale.

Per utilizzare la Smart Card come **Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS)** e per accedere ai servizi pubblici on-line, è necessaria la sua **attivazione**, presso uno degli sportelli della propria regione di appartenenza⁵ o, in genere, presso la propria ASL. Quando si andrà ad attivare la Smart Card si dovrà portare con se la TS-CNS e un documento di identità valido. A seguito dell'attivazione si riceveranno i codici di accesso **PIN e PUK** e, per le regioni che ne fanno uso, il codice di identificazione CIP. In fine per accedere ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione ci si dovrà munire di un apposito lettore di Smart Card e del relativo software di gestione⁶. Tale sistema appare consigliabile quando si presume che uno stesso lettore sarà utilizzato per leggere diverse TS-CNS (famiglie, Circoli Ippici, etc.)

7. Chiavetta USB

Recandosi di persona (non è possibile delegare) presso le Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura (CCIAA), previa presentazione di un documento d'identità, del tesserino Codice Fiscale e di un indirizzo email attivo è possibile richiedere il dispositivo USB che può incorporare la presenza dei seguenti servizi:

- firma digitale dei documenti e servizi resi disponibili dalle diverse amministrazioni, tra cui i pagamenti on line
- tessera sanitaria
- codice fiscale

Attraverso questa chiavetta USB si potrà effettuare anche l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione in assoluta sicurezza e potendo usufruire anche di tutti i servizi offerti da NoiPA⁷.

Tale sistema è consigliato per la sua comodità d'ingombro e trasporto.

8. Modalità di utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi

³ Per dettagli si veda il seguente link: <https://www.spid.gov.it/>

⁴ La TEAM garantisce l'assistenza sanitaria nell'Unione Europea e in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera, secondo le rispettive normative.

⁵ Per le procedure di attivazione nelle Regioni in cui il servizio è già attivo si rimanda al seguente link: http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/portale_tessera_sanitaria/sts_sanita/home/il+cittadino+e+la+tessera/come+si+attiva+la+cns

⁶ Per tutti gli aspetti relativi i lettori di Smart Card (marche e modelli compatibili) e del relativo software di gestione si faccia riferimento al seguente link: http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/portale_tessera_sanitaria/sts_sanita/home/il+cittadino+e+la+tessera/come+si+attiva+la+cns

⁷ Per i dettagli si veda il link: <https://noipa.mef.gov.it>

La [Carta Nazionale dei Servizi](#) (CNS), resa disponibile attraverso la Smart Card o attraverso la Chiavetta USB (sopra descritte) consente la lettura dei dati e l'autenticazione del cittadino titolare.

Per utilizzare la CNS si deve digitare il codice numerico personale che è stato associato in maniera univoca alla carta o alla USB, dopo averla collegata al proprio supporto elettronico (computer, tablet o smartphone). Nel caso di utilizzo della specifica App per smartphone *si presume* (ancora non è attiva) che la CNS sarà necessaria solo nel momento in cui si dovrà scaricare la App dallo *store*; dopo tale fase il singolo apparato sarà definitivamente associato alla propria CNS. Ciò consentirà, d'ora in poi, di utilizzare lo strumento da solo e senza CNS. Non ci sarà limitazione allo scarico delle App, così da poterle avere su tutti gli apparati informatici che si desidera.

9. I concetti di Azienda, Allevamento e Proprietario

Prima di tutto appare fondamentale chiarire che per **Azienda** si intende un luogo fisico (e nulla di più) in cui vengano detenuti a qualunque titolo animali da reddito (quindi i maneggi, le scuole di equitazione, i singoli privati che abbiano una scuderia personale, etc. dal punto di vista amministrativo sono aziende). Ogni azienda è individuata e georeferenziata da parte della ASL competente per territorio mediante un **Codice Aziendale** unico.

All'interno di ciascuna AZIENDA possono esserci uno o più **Allevamenti**.

Gli allevamenti sono distinti per:

- a) specie animale;
- b) proprietario.

Esempio

Si ipotizzi un Centro Ippico in cui siano presenti 100 equini di proprietari di trenta persone⁸ diverse, più una capretta, più un asino da compagnia, la situazione sarà la seguente:

- una unica AZIENDA (con unico codice aziendale)
- un allevamento di cavalli - consistenza 100 capi (DPR 30.041996 n 317)
- un allevamento di caprini . consistenza 1 capo
- un allevamento di asini - consistenza 1 capo

Si ricorda che nonostante siano tutti equini, dal punto di vista anagrafico le varie specie e loro ibridi sono considerati singolarmente, ciò giustifica la distinzione tra i cavalli e l'asino.

Tuttavia i 100 cavalli andranno a costituire tanti sub-allevamenti di cavalli quanti sono i rispettivi proprietari⁹:

- signor Paperino, consistenza: 2 cavalli;
- signor Pippo, consistenza: 6 cavalli;
- signor Paperone, consistenza: 10 cavalli;
- Soc. Topolinia, consistenza: 4 cavalli;
- e così via

Ciascun **Proprietario** è individuato tramite il rispettivo Codice Fiscale, se persona fisica, o Partita IVA, se persona giuridica.

Il **Detentore** di questi cavalli sarà invece la persona (fisica o giuridica) che materialmente accudisce gli animali (potrà perciò essere il gestore del maneggio, il titolare del circolo, l'allenatore, etc.).

Il Proprietario potrà essere ANCHE Detentore dei propri cavalli

⁸ Persone fisiche, in caso di proprietari, o persone giuridiche, in caso di associazioni o società.

⁹ D.M MiPAAF del 29/12/2009

Quanto sopra è desunto da: D.M MiPAAF del 29/12/2009¹⁰ e da D.M MiPAAF del 26/09/2011¹¹ e successive integrazioni e modifiche.

10. Chi è che può accedere al sistema BDN per ottenere il Modello 4?

La BDN è un sistema chiuso e controllato che quindi consente l'accesso (sia per la consultazione e sia per l'operatività) solo ad utenti che siano stati pre-registrati e riconosciuti, ovvero:

- a) Istituzioni dello Stato (ASL, Forze dell'ordine, Servizi Veterinari Regionali, Ag. delle Entrate, etc.);
- b) Proprietari;
- c) Detentori;
- d) Organismi Delegati Riconosciuti (possono essere associazioni tipo APA, oppure le ASL stesse se delegate da proprietari o detentori a operare per loro conto¹², oppure rappresentanti di categoria¹³ quali Coldiretti, APA, CIA, Unione Agricoltori o altri, oppure studi professionali privati e riconosciuti¹⁴). Tali enti occorre però che siano formalmente delegati ad operare per conto dell'avente titolo (proprietario o detentore delegante). Questa delega può essere data a un solo organismo per volta. **Quando tale delega è conferita taglia automaticamente fuori il delegante (proprietario o detentore che sia) ad operare in BDN.**

Attenzione. Delle tre figure aventi diritto di accesso (Proprietari, Detentori ed eventuali Delegati), solo una di esse potrà entrare nel sistema BDN ed operare!

Hanno pertanto titolo a richiedere/compilare la “dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali” o “Modello 4” solo tre tipologie di persone:

- 1) Il **Proprietario** del cavallo, persona fisica o giuridica (in questo caso il Legale Rappresentante dell'Ente).
- 2) Il **Detentore**, ovvero il Titolare dell'Azienda/Allevamento che detiene l'animale.
- 3) Il **Delegato dell'Allevamento**, si veda il punto d) sopra descritto. Tale delega deve essere comunicata al Servizio Veterinario di competenza.

A breve sarà disponibile anche una specifica App che, a seguito di una **specificata sub-delega**, consentirà al *sub-Delegato* di compilare per nome e per conto del Proprietario o del Detentore il Modello 4. La sub-delega per la App dovrebbe essere possibile rilasciarla anche più di una sola persona (delegato).

Appare opportuno ricordare che ogni Allevamento deve essere dotato di “**Codice Aziendale**” (anche detto “**Codice ASL**” o “**Codice Struttura**”) che identifica:

- a) la **Struttura** in cui il cavallo è scuderizzato;
- b) il **Titolare della struttura** stessa (persona fisica o giuridica che sia).

¹⁰https://www.fise.it/images/documenti/Image_Archive/Archivio_Giuridico/Anagrafe_Equina_DM_29-10-2009_GU_del_19-03-2010_Linee-Guida.pdf

¹¹<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4343>

¹² Alcune ASL, a fronte di un eventuale pagamento (diverso per le varie Regioni), possono offrire il servizio di emissione dei Modelli 4, così come le registrazioni delle movimentazioni in entrata e uscita dalla scuderia e altri servizi in BDN.

¹³ Alcune associazioni di categoria, a fronte di un pagamento, possono offrire il servizio di emissione dei Modelli 4, così come le registrazioni delle movimentazioni in entrata e uscita dalla scuderia e altri servizi in BDN.

¹⁴ Alcuni Studi professionali privati che già seguono gli aspetti amministrativi di alcuni allevamenti si sono già registrati per offrire un servizio, ovviamente a pagamento, di emissione dei Modelli 4, così come le registrazioni delle movimentazioni in entrata e uscita dalla scuderia per i loro clienti.

11. Come accedere al sito www.vetinfo.it

Per essere accreditati ed avere accesso al sito www.vetinfo.it e poter operare in BDN serve:

1. La [Carta Nazionale dei Servizi](#) (CNS), ovvero la semplice Tessera Sanitaria con Microchip già attivato e PIN e PUK già ottenuti.
2. Il [lettore della CNS](#) ed il relativo software.
3. In alternativa ai punti 1 e 2 la [USB](#), ottenibile presso la Camere di Commercio.
4. Direttamente dal Centro di Referenza di Teramo, numero verde



Una volta ottenute le credenziali personali di accesso si può operare direttamente senza limiti di luogo ed orari.

11. Affinchè tutto funzioni

Riassumendo tutto quanto sopra, per redigere un Modello 4 informatizzato per equini, al momento, occorre che:

- a) l'operatore sia riconosciuto ed abilitato ad operare nel sistema;
- b) gli equini e le aziende (di partenza e di arrivo) siano presenti nel sistema BDN.

Nella prima fase di applicazione della normativa ci si aspetta una certa "elasticità" applicativa da parte della ASL e degli Organismi di controllo affinché vadano a regime i punti **a)** e **b)** sopra riportati, ciò non toglie l'obbligo di continuare a redigere il Modello 4 cartaceo in tutte le circostanze in cui si sia reso impossibile effettuare quello informatizzato.

E' chiaro tuttavia che, stante innegabili difficoltà iniziali, con il progredire del tempo e, andando a regime i vari aspetti, il sistema sarà sempre più correttamente utilizzato e recepito e consentirà un certo risparmio di tempo e potrà risultare un ottimo strumento di epidemiosorveglianza con grandi vantaggi per tutti.